


12 FEB. 2015



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Welfare e Servizi educativi
Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città solidale

Al Web Comunale

130083

Quesito pervenuto in merito alla procedura aperta per l'affidamento delle attività denominate: Porta unica d'Accesso Territoriale – Sistema Informativo delle prestazioni sociosanitarie (CIG 60243288BA).

Quesito

L'art. 11 del capitolato – "ammissibilità alla selezione", prevede testualmente: "Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 11/07, con esclusione delle organizzazioni di volontariato.....".

In riferimento al testo sopra citato si chiede alla S.A. di voler confermare che la partecipazione alla procedura in oggetto è aperta a tutti i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici ex art. 34 del D.lgs. 163 del 2006.

Risposta

La partecipazione alla procedura in oggetto non è aperta a tutti i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici ex art. 34 del D.lgs. 163 del 2006, atteso che il servizio de quo non è assimilabile ad un servizio "a rilevanza economica", laddove la rilevanza economica non deriva direttamente dal corrispettivo previsto quanto da un modello prestazionale orientato al servizio e da un'organizzazione di impresa in senso obiettivo. I servizi privi di rilevanza economica sono, invece, caratterizzati da logiche di reciprocità e di produzione di legami sociali e di relazionalità. L'attività economica, pur esistente, non è organizzata al fine della produzione o dello scambio di servizi in misura idonea a rimborsare i fattori di produzione impiegati mediante uno specifico corrispettivo. La produzione del servizio non è finalizzata al suo scambio ma alla creazione di coesione sociale secondo un principio di sussidiarietà costituzionalmente sancito che attribuisce al Terzo Settore, quale modello organizzato dell'agire sociale, uno specifico ruolo nella costruzione di spazio sociale e del Bene comune.

Il comma 2 dell'art. 44 della Legge Regionale n. 11/07, così come recentemente modificata con le Leggi Regionali n. 1 del 27 gennaio 2012 e n. 15 del 6 luglio 2012, stabilisce che per i servizi privi di rilevanza economica il Comune possa avvalersi dell'apporto delle aziende pubbliche di servizi alla persona o di soggetti del Terzo Settore, pur nel rispetto dei principi di trasparenza, uguaglianza di trattamento e non discriminazione.

I servizi socio-assistenziali e socio-educativi sono contemplati all'interno dell'Allegato II B del D.lgs. 163/06 che contiene l'elenco dei servizi che risultano esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei Contratti tranne che per quanto concerne l'articolo 68 (specifiche tecniche), l'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), l'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). In tal senso la normativa nazionale, nel recepire il diritto comunitario, afferma la specificità di tale settore di intervento e induce le pubbliche amministrazioni a individuare forme differenti di affidamento dei servizi pur nel rispetto dei summenzionati principi e, pertanto, per la procedura si applicherà il Codice degli Appalti.

Il Dirigente
Dott. ssa *Giulietta Chieffo*